

Roma, 16 novembre 2015

ALB15305

MQ

Oggetto: Albo Autotrasporto. Verifica regolarità imprese. Apertura della funzione ai committenti dal 23 novembre 2015.

Con delibera assunta nell'ultima riunione del 12 novembre scorso, il Comitato Centrale ha stabilito che la verifica informatica della regolarità del vettore potrà essere assolta dal committente a partire dal **23 novembre 2015**.

Con tale delibera, il Comitato ha quindi considerato conclusa positivamente la fase sperimentazione della funzione di verifica di regolarità, riservata a ciascuna impresa di autotrasporto, che era stata prorogata fino al 15 novembre 2015 (cfr. circolare Conftrasporto ALB15253 del 29 settembre 2015), e preso atto dell'attività congiunta instauratasi tra gli uffici dell'INPS e quelli del CED della Motorizzazione, al fine di consentire la conclusione degli ultimi test di funzionalità preventivati, ha deciso di rinviare di una settimana l'apertura della funzione ai committenti.

Dal 23 novembre prossimo, pertanto, **ciascun committente**, previa idonea registrazione al portale dell'automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it), **potrà**, inserendo le proprie credenziali ricevute via mail dallo stesso portale (user e password), accedere ai servizi impresa ed in particolare alla funzione "Consultazione regolarità imprese" ed **effettuare la verifica della regolarità del vettore** cui intende affidare servizi di trasporto di merci, di cui all'art. 1, comma 248, dell'ultima legge di stabilità (legge 190 del 2014), che ha modificato sul punto l'art.83 bis della legge 133/2008.

Giova sottolinearle che la verifica della regolarità del vettore potrà essere svolta da chiunque si definisca committente, quindi anche da un primo vettore nei confronti di un suo sub-vettore (il primo vettore dovrebbe accedere alla funzione con le stesse credenziali con le quali ha potuto effettuare la propria verifica nella fase sperimentale).

Se dalla verifica dello "Stato Complessivo dell'impresa" (vettore) emergerà la posizione **regolare** (contrassegnata da un semaforo verde), il committente non risponderà affatto di eventuali inadempienze del vettore per il pagamento dei contributi ai suoi dipendenti e, in caso di contratto di trasporto non scritto, nemmeno di obblighi fiscali o di aspetti sanzionatori legati al codice della strada.

Diversamente, in caso di posizione del vettore irregolare (contrassegnata da semaforo rosso), il committente potrà ugualmente assegnare un trasporto a detto vettore, ma incorrerà in una responsabilità solidale con le stesso in caso di inadempienze contributive INPS ed INAIL o irregolarità fiscali o di circolazione stradale.

Il testo della delibera del Comitato Centrale del 12 novembre 2015 è disponibile al link sotto indicato

Cordiali saluti

